

“Cum monachum non facit habitus”: da una decretale a un proverbio



di Francesco Romano • La vita consacrata per mezzo dei consigli evangelici è un fenomeno giuridico complesso nei suoi elementi essenziali e nell'evoluzione storica plurisecolare che ha conosciuto.

Questo ambito della vita della Chiesa mostra con immediatezza che spiritualità e carismi realizzano concretamente la vocazione cristiana di *sequela Christi* solo se assumono forme giuridiche regolamentate da norme che definiscono il rapporto del consacrato con Dio in virtù del voto religioso. Inoltre, per la rilevanza pubblica di questo *status* di vita, le norme danno una collocazione sociale precisa al consacrato e ne definiscono i rapporti intraecclesiali.

Il detto popolare “l’abito non fa il monaco” contiene in sé una evidente verità nel senso che è sempre prudente guardarsi dalle apparenze, ma questo detto, divenuto proverbiale, in origine stava a indicare più modi per entrare nella vita consacrata.

La Decretale del 1199 “Porrectum nobis” di Innocenzo III fa chiarezza su un caso sottoposto al suo giudizio, rispondendo così: “...cum monachum non facit habitus, sed professio regularis, ex quo a convertendo votum emittitur, et recipitur

ab abbate, talis, ut fiat monachus, et reddat Domino quae promisit, erit utique non immerito compellendus" (*Decretales Gregorii IX*, c. 13, 3, 31).

Questa decretale, fu sollecitata da un certo chierico canonico che prima di entrare in monastero aveva fatto voto di consacrarsi con la sola assunzione dell'abito monastico, detta "in habitu". Ammalatosi gravemente, per paura di non fare in tempo a tener fede al voto, si affrettò a emettere la professione monastica "espressa", cioè *in manibus* dell'abate. Dopo la guarigione insperata, il neoprofesso desiderò tornare al secolo contestando la validità della professione per non aver assunto l'abito monastico. Da qui il ricorso al Papa che con la suddetta decretale riconobbe la validità della professione monastica "espressa" *in manibus*, più certa rispetto a quella "tacita" o "in habitu".

Questo episodio sembra un aneddoto bizzarro, ma indica anche le diverse modalità con cui la Chiesa riceveva il *sanctum propositum religionis* di colui che voleva consacrarsi a Dio.

Con i due avverbi "regulariter" e "irregulariter" si indicavano rispettivamente i religiosi che conducevano una vita comunitaria sotto una regola, e i religiosi che vivevano da soli nella propria casa. La vita comunitaria era solo raccomandata, ma fu imposta dal Concilio di Trento.

Altra distinzione riguardava il modo di emettere la professione religiosa, ovvero *espressamente* e quindi *regolarmente*, detta anche "in manibus", oppure *tacitamente* e quindi *irregolarmente*, detta anche "in habitu".

Espressa o tacita che fosse, ciò che importava era la documentabilità della professione religiosa che poteva avvenire con la testimonianza certa di una persona giuridicamente riconosciuta, come per es. l'abate o il vescovo, per cui si diceva che era stata emessa "in manibus". L'attestazione pubblica poteva essere rappresentata anche solo

da un segno convenzionale come l'abito religioso per cui si diceva che era stata emessa *tacitamente* "in habitu". In questo caso avvenendo fuori della vita religiosa *regolare*, la forma tacita non poteva dare la dovuta certezza. Il chierico citato nella decretale aveva fatto voto di consacrarsi nella forma *tacita* e irregolare con la sola assunzione dell'abito religioso, ma le cose non andarono così per l'urgenza dovuta alla malattia sopravvenuta.

La professione religiosa emessa *espressamente* "in manibus" comportava l'esplicitazione formale dei tre voti con le *solennità* giuridiche e quindi la possibilità di essere ratificata da parte della Chiesa per cui si parlava di professione solenne. Per questo la suddetta decretale riconobbe la validità della professione di quel chierico emessa con una modalità diversa dalle sue intenzioni iniziali.

La professione *simpliciter emissa*, cioè priva delle solennità giuridiche, era destituita di documentabilità pubblica, in quanto emessa *tacitamente* solo "in habitu".

Per la rilevanza sociale che determina lo *status* giuridico del consacrato, solo la professione solenne, essendo documentabile con certezza, in caso di attentato al matrimonio ne comportava la nullità.

Per dare certezza allo *status* giuridico del consacrato, anche in riferimento all'impedimento matrimoniale che deriva dalla professione religiosa, Bonifacio VIII con la Decretale "Quod votum" (*Liber Sextus Bonifacii VIII*, Lib. II, Tit. XV, cap. unic.) decise che la professione religiosa tacita, cioè "in habitu", fuori dalla vita religiosa regolare, non produceva più effetti giuridici essendo priva di documentabilità.

Con valenze differenti la Decretale "cum monachum non facit habitus" e il detto popolare "l'abito non fa il monaco" si intersecano tra loro arrivando alla stessa conclusione: il solo fatto di indossare un abito religioso o di apparire in un

certo modo non dà certezza della vera realtà che dietro si
cela.